



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte

SEZIONE TECNICA

Via Santa Teresa, 3 – Tel. 0781/854023

E. mail: carloforte@guardiacostiera.it - <http://web.guardiacostiera.it>

ORDINANZA n. 30/2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte,

- VISTA** la propria Ordinanza n. 21/96 in data 20.08.1996, relativa alla pericolosità delle coste dell'isola di San Pietro a picco sul mare;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 27/2004 in data 10.08.2004, relativa all'interdizione della spiaggia principale in località Geniò – Isola di San Pietro antistante l'omonimo isolotto;
- VISTO** il verbale di accertamento redatto in data 19.08.2008, a seguito di sopralluogo effettuato da tecnici del Comune di Carloforte congiuntamente al personale dipendente da questo Ufficio, da cui si evince l'imminente pericolo di crollo di materiale argilloso presente sulla sommità del costone sovrastante la seconda spiaggia raggiungibile via mare ad est della spiaggia principale in località Geniò, con conseguente pericolo per eventuali persone presenti nelle aree sottostanti;
- TENUTO CONTO** della significativa presenza di bagnanti lungo tutto il litorale dell'isola di S. Pietro, rilevata durante il corrente mese di agosto e dell'accessibilità alla spiaggia in questione;
- CONSIDERATA** l'esigenza prioritaria di preservare l'incolumità pubblica;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione - Parte Marittima,

ORDINA

- Art. 1** – E' assolutamente vietato il transito e la sosta di persone sulla seconda spiaggia raggiungibile via mare ad est della spiaggia principale in località Geniò – isola di San Pietro, antistante l'omonimo isolotto.
- Art. 2** – Il Comune di Carloforte è tenuto a delimitare adeguatamente l'area di cui al precedente articolo mediante apposita recinzione, munita della cartellonistica necessaria a segnalare la situazione di pericolo e della prescritta segnaletica di divieto.

Art. 3 – I trasgressori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti penalmente e/o civilmente responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 4 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.-

Carloforte, 19 Agosto 2008

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Benedetto BARBONETTI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993